

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE

Il Consiglio,

- rilevato che dai controlli eseguiti sullo svolgimento della pratica forense è emerso che la stessa non sempre viene svolta in maniera corretta e nel rispetto delle norme regolatrici, sia in relazione alla partecipazione alle udienze sia in relazione alla regolare frequenza dello studio professionale;

- ritenuto che:

- a) l'art.1 del D.P.R. n.101/90 dispone che la pratica forense deve svolgersi con assiduità e diligenza e, principalmente, presso lo studio e sotto il controllo di un avvocato e che essa comporta il compimento delle attività proprie della professione;
- b) l'art.4 del D.P.R. n.101/90 dispone che è compito dei Consigli dell'Ordine vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti avvocati nei modi ivi previsti e con i mezzi ritenuti più opportuni;
- c) l'art.6 del D.P.R. n.101/90 dispone che il Consiglio dell'Ordine ha facoltà di accertare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto, pure nei modi ritenuti più opportuni;
- d) l'art.6 del D.P.R. n.101/90 prevede che il numero delle udienze, cui il praticante ha assistito nel semestre e da annotarsi nel libretto della pratica, non può essere inferiore a venti; - visti il R.D.L.27/11/33 n.1578, il R.D. 22/1/34 n.37, la L.24.7.85 n.ro 406 ed il D.P.R. n.ro 101 del 10.4.90;

delibera di approvare, per lo svolgimento della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato, il seguente

REGOLAMENTO

- 1)** Il laureato che intenda avviarsi alla professione forense è tenuto a richiedere l'iscrizione nell'apposito elenco, corredando la richiesta, oltre che con la documentazione prescritta, con l'eventuale indicazione dell'indirizzo professionale verso il quale intende orientarsi.
- 2)** Gli avvocati che hanno maturato la anzianità prescritta sono tenuti a comunicare con sollecitudine al Consiglio la propria eventuale disponibilità ad accogliere nello studio laureati aspiranti allo svolgimento della pratica forense, indicando l'ambito della propria attività prevalente; essi dovranno, con separata dichiarazione indicare:
 - a) come intendono ospitare l'aspirante nel proprio studio, per consentire la preventiva valutazione della decorosità della sistemazione e della correlata possibilità di utile svolgimento della pratica con la dignità e l'assiduità richieste della legge;
 - b) il numero e l'identità di eventuali altri praticanti iscritti per la frequenza presso il proprio studio.
- 3)** Le precedenti disposizioni non escludono la legittimità di accordi diretti tra aspirante e professionista; in questo caso la richiesta di iscrizione al Registro dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione, di cui al precedente articolo.
- 4)** All'avvocato non è consentito di accogliere nel proprio studio più di due laureati per lo svolgimento della pratica forense; Il Consiglio si riserva la valutazione di ammissibilità della domanda di iscrizione di un numero superiore di praticanti in funzione all'anzianità professionale dell'iscritto, della organizzazione complessiva dello studio e del concorso di altri eventuali condizioni favorevoli.
- 5)** Il praticante è tenuto ad una assidua, preferibilmente quotidiana, frequenza dello

studio, oltre alla partecipazione alle udienze; la frequenza dello studio non può essere, in ogni caso, inferiore alla 20 ore settimanali distribuite proporzionalmente, nell'arco dell'intera giornata, all'interno della settimana lavorativa; il praticante deve comunicare per iscritto, al momento della presentazione della domanda di iscrizione al Registro, i giorni e gli orari settimanali di normale frequenza e di reperibilità presso lo studio; la comunicazione deve essere ripetuta in caso di variazione dei dati forniti.

6) Il praticante deve comunicare per iscritto, indicandone il giorno e gli orari, al momento della presentazione della domanda di iscrizione al Registro, e, successivamente, in ogni caso di variazione dei dati forniti: a) se svolge attività lavorativa alle dipendenze sia di datore di lavoro provato che di ente pubblico; b) se svolge la pratica per l'iscrizione ad altri Ordini professionali; c) se segue corsi di preparazione o di specializzazione post-universitari; d) se svolge qualsiasi attività lavorativa estranea alla pratica forense con carattere continuativo; viene suggerita l'opportunità che tali indicazioni siano accompagnate da idonea documentazione, rivolta al Consiglio, da parte del datore di lavoro o del professionista o dell'Istituto Universitario.

7) Qualora sia impegnato in attività estranee al praticantato forense, il praticante, a richiesta del Consiglio, alla presentazione del libretto della pratica per la vidimazione semestrale, dovrà allegare, se risulta indicata l'assistenza ad udienze tenutesi in coincidenza temporale con l'orario di lavoro e di altro suo impegno, documentazione scritta del titolo per il quale egli ha potuto assentarsi dal lavoro o dall'impegno estraneo al praticantato per assistere all'udienza annotata.

8) Il praticante è tenuto ad assistere ad un minimo di 35 udienze per ogni semestre, così articolate: a) 6 udienze penali avanti il Tribunale o la Corte d'Assise o la Corte d'Appello; b) 20 udienze civili avanti il Tribunale o la Corte d'Appello; c) le restanti udienze potranno riguardare qualsiasi altra Autorità Giudiziaria, civile, penale, amministrativa o tributaria; non sarà ritenuta valida l'assistenza ad udienze nelle quali non sia stata svolta attività di effettiva trattazione; verrà ritenuta valida la partecipazione a non più di 4 quattro udienze al giorno complessivamente.

9) La partecipazione del praticante ad ogni udienza sarà attestata dalla indicazione della sua presenza a verbale di causa, o documento equipollente, e dovrà riguardare, di norma, per le udienze civili, un procedimento trattato dallo studio presso il quale viene svolta la pratica e solo in via del tutto eccezionale altri procedimenti; per i praticanti abilitati al patrocinio la trattazione dei procedimenti, nel numero di cui alla lettera c) dell'art.8 D.P.R. n101/90, dovrà risultare dai relativi atti di causa; la trattazione dovrà estendersi a tutto il corso del procedimento sino alla sua definizione; il verbale di udienza o gli atti di cui ai commi precedenti dovranno essere, quanto alle udienze relative a procedure non di studio, allegati in fotocopia al libretto della pratica per la vidimazione semestrale; potrà costituire, eccezionalmente, certificazione equipollente al verbale di causa la dichiarazione confermativa dell'avvocato - presso cui si svolge la pratica - che ha partecipato all'udienza del processo annotato, risultante dalla di lui firma a margine dell'annotazione; comunque, al termine di ogni semestre il praticante avvocato dovrà svolgere una specifica relazione su di un procedimento penale a cui abbia assistito e su ogni udienza civile, indicata nel libretto, non relativa a procedimenti dello studio presso il quale svolge la pratica.

10) Il praticante avvocato è tenuto ad eseguire con tempestività nel libretto le annotazioni dell'attività svolta; il libretto della pratica, completato in ogni sua parte, dovrà essere presentato al Consiglio per la convalida semestrale entro quindici giorni dal compimento del semestre.

11) A completamento di ogni semestre di pratica il praticante è tenuto a richiesta del Consiglio, ad un colloquio inteso ad ottenere eventuali chiarimenti o una miglior valutazione circa il tirocinio svolto: tale colloquio sarà obbligatorio ove risulti che una

parte rilevante delle udienze indicate nel libretto non riguardi procedure dello studio ove viene svolta la pratica.

12) E' fatta raccomandazione al praticante di frequentare i corsi integrativi di formazione, di cui all'art.3 del D.P.R. n.101/90; in ogni caso, ai fini di un corretto e completo svolgimento della pratica forense, il Consiglio auspica la partecipazione del praticante avvocato alla Scuola di formazione forense che verrà istituita e le cui modalità di attuazione e di incidenza sullo svolgimento della pratica verranno annualmente deliberate dal Consiglio e comunicate a tutti i praticanti iscritti.

13) Il professionista, presso il quale il praticante svolge il tirocinio, è tenuto a seguire il praticante con attenzione e disponibilità al fine di contribuire alla sua formazione professionale e deontologica; il professionista dovrà consentire al praticante di assistere alle udienze, di esaminare gli incarti di studio delle cause o delle pratiche alla cui trattazione il praticante sia stato invitato a collaborare o partecipare, e di presenziare, quando sia opportuno e consentito dal cliente, ai colloqui con lo stesso nei quali vengano espressi pareri o valutate le strategie difensive; il professionista deve mettere a disposizione del praticante, per quanto possibile, un locale idoneo.

14) Il praticante è vincolato al segreto su tutte le notizie apprese nel corso della pratica.

15) L'avvocato è tenuto nel proprio onore a verificare la corrispondenza al vero delle indicazioni contenute nel libretto della pratica, che siano oggetto di certificazione al termine di ciascun semestre.

16) Il praticante ha domicilio legale nello studio dell'avvocato presso il quale è iscritto per la frequenza, dove riceverà in via esclusiva tutte le comunicazioni e le notificazioni relative alla pratica forense; non saranno accolte domande di iscrizione che indichino un diverso domicilio; le comunicazioni ed i provvedimenti del Consiglio riguardanti il praticante saranno comunicati anche all'avvocato presso il quale è iscritto.

17) Il Consiglio si riserva di controllare con i mezzi più opportuni la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto e nelle informazioni fornite dai praticanti e dai professionisti presso i quali viene svolta la pratica; la mancata o infedele comunicazione delle informazioni richieste, l'annotazione o l'attestazione nel libretto di circostanze non corrispondenti al vero e l'inosservanza da parte del praticante o dell'avvocato presso il quale è iscritto, delle disposizioni del presente regolamento, potranno comportare il diniego della convalida del semestre o dei semestri di competenza e potranno costituire fonte di responsabilità disciplinare; l'adozione del presente regolamento non esaurisce né limita le ulteriori e diverse possibilità di intervento e controllo che competono al Consiglio secondo le norme vigenti.

18) Il presente regolamento sarà affisso all'Albo dell'Ordine ed inviato a tutti gli iscritti agli Albi e Registri tenuti dal Consiglio; sarà consegnato a tutti gli aspiranti al momento del deposito della domanda di iscrizione.

19) Il presente regolamento entra in vigore con il 15.10.2000; i praticanti già iscritti al Registro sono esonerati dal rispetto degli adempimenti di cui all'art.5 sino alla scadenza del semestre di pratica in corso al 15.10.2000; le disposizioni di cui agli artt.8 - 9 e 11 entrano in vigore, per i praticanti già iscritti, con l'inizio del primo semestre di pratica successivo al 15.10.2000. Bassano del Grappa, 21.9.2000.

***Il Segretario
Il Presidente***